

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA **PROVINCIALE**

Delibera n. del



TITOLO I

- Art. 1 Istituzione, funzioni ed attività del Corpo di Polizia Provinciale
- Art. 2 Organico del Corpo
- Art. 3 Attribuzioni
- Art. 4 Funzioni del Comandante
- Art. 5 Compiti e doveri degli Addetti al coordinamento e al controllo
- Art. 6 Compiti e doveri degli Agenti

TITOLO II

- Art. 7 Organizzazione del Corpo. Principi generali
- Art. 8 Organizzazione per materie
- Art. 9 Attribuzioni dei componenti il corpo
- Art. 10 Luogo di servizio
- Art. 11 Tipo di servizio
- Art. 12 Organizzazione dell'attività
- Art. 13 Divieti generali
- Art. 14 Uniforme
- Art. 15 Orario di servizio
- Art. 16 Dotazione, uso e manutenzione dei mezzi di servizio
- Art. 17 Registri di servizio
- Art. 18 Tessera di riconoscimento. Placca matricola
- Art. 19 Armi sequestrate
- Art. 20 Dotazione delle armi
- Art. 21 Ritiro temporaneo dell'arma in dotazione. Obbligo della riconsegna
- Art. 22 Uso degli apparati ricetrasmittenti
- Art. 23 Aggiornamento professionale
- Art. 24 Patrocinio legale ed assicurazione
- Art. 25 Addestramento ed esercitazioni al tiro
- Art. 26 Dotazioni personali
- Art 27 Entrata in vigore



ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - Regolamento in attuazione dell'art 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12

ALLEGATO "B" AL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - Modulistica

ALLEGATO "C" AL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - Disciplinare concernente l'armamento del Corpo di Polizia Provinciale



TITOLO I

Art. 1 Istituzione, funzioni ed attività del Corpo di Polizia Provinciale

- 1 La Provincia di Arezzo svolge le funzioni di Polizia Provinciale demandate dalla legge, organizzando il servizio di Polizia Provinciale, previo istituzione del Corpo di Polizia Provinciale in conformità a quanto disposto dalla legge 7.3.1986 n. 65 e dalla legge R.T. 3.4.2006 n.12.
- 2 Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, le attività e le modalità di funzionamento del Corpo di Polizia Provinciale, per l'espletamento delle funzioni di polizia nelle materie di propria competenza delegate o attribuite dallo Stato e dalla Regione Toscana.

Art. 2 Organico del Corpo

- 1 L'organico del Corpo, per quanto riguarda i profili professionali, è composto da:
- il Comandante, o Responsabile del Corpo;
- il Vice Comandante, che è il responsabile dell'U.O. Coordinamento Operativo della Polizia Provinciale;
- · gli Addetti al coordinamento e controllo;
- · gli Agenti provinciali.



2 - Per svolgere le proprie funzioni di carattere amministrativo-contabile, il Corpo della Polizia Provinciale si avvale, per il tramite del Comandante, di specifico personale amministrativo da lui dipendente.

Art. 3 Attribuzioni

- 1 Il Corpo della Polizia Provinciale dipende funzionalmente dal Presidente della Provincia o dal Consigliere delegato, se nominato, dal quale riceve atti di indirizzo e direttiva, ed in osservanza di questi, vigila sull'espletamento del servizio, adotta tutti i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
- 2 Gli appartenenti al Corpo, nei limiti delle proprie attribuzioni, previo rilascio del decreto da parte del Prefetto, esercitano le funzioni previste al punto 1 dell'art. 5 della legge 7.3.1986 n. 65.

Art. 4 Funzioni del Comandante

1 - Dirige e coordina le attività del Corpo impartendo le necessarie direttive; controlla i servizi svolti, verificandone l'esatta esecuzione; trasmette gli atti della Polizia Provinciale alle autorità competenti. Il Comandante del Corpo della Polizia Provinciale è responsabile altresì verso il Presidente delle attività, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego degli appartenenti al Corpo.



- 2 In particolare il Comandante nell'attività di vigilanza sulla condotta degli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, promuove i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare e corretto espletamento delle stesse, coordinando personalmente quelle di maggior rilevanza anche sotto il profilo del pubblico interesse.
- 3 cura il mantenimento di relazioni funzionali e operative con l'autorità giudiziaria, con le Forze dell'ordine dello Stato e con le altre forze di Polizia locale.
- 4 cura che sia aggiornato il registro di carico delle armi e munizioni degli addetti al Corpo di Polizia Provinciale e controlla che le armi siano tenute e custodite in armeria dal consegnatario, secondo la vigente normativa generale, regolamentare e di settore riportata nel "Regolamento di armeria".
- 5 Svolge le mansioni assegnategli dalle leggi e dai regolamenti della provincia ivi comprese le leggi dello Stato e della Regione nelle materie e nei limiti previsti per questi ultimi dal riparto di competenza in materia di polizia amministrativa.
- 6 Nell'esercizio delle proprie attribuzioni il Comandante è coadiuvato dagli Addetti al coordinamento e controllo, nell'ambito dei quali può essere individuato uno o più Vice Comandanti. In sua assenza è sostituito dal Vice Comandante, se presente, o dall'Addetto al coordinamento e controllo con maggiore anzianità di servizio



Art. 5 Compiti e doveri degli Addetti al coordinamento e al controllo

1 - Gli Addetti al coordinamento e controllo sono tenuti ad assolvere con ogni cura ed assiduità i doveri di ufficio e di servizio, nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute e si attengono alle procedure che regolano, l'attività di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria secondo la legislazione vigente, laddove previsto.

2 - In particolare essi devono:

- coordinare le attività del personale di vigilanza attraverso i nuclei operativi;
- osservare e fare osservare agli agenti le disposizioni del presente Regolamento;
- sovrintendere alle registrazioni negli appositi registri dei verbali delle infrazioni rilevate:
- redigere l'ordine di servizio, guando ordinato dal Comandante;
- esaminare e vistare i fogli di servizio inoltrati dal Comandante;
- proporre al Comandante le programmazioni delle legittime assenze dal servizio del personale dipendente nel rispetto e nei limiti delle esigenze di continuità e funzionalità degli uffici;
- controllare l'esecuzione del servizio da parte del personale da questi dipendente;
- vigilare affinché i mezzi di trasporto, le armi, le divise e qualsiasi altro materiale di proprietà della Provincia assegnati, siano usati esclusivamente per il servizio e mantenuti in efficienza e in perfetto stato di funzionamento.



Art. 6 Compiti e doveri degli Agenti

- 1 Gli Agenti in servizio dipendono dal Comandante e sono tenuti ad assolvere con ogni cura ed assiduità i doveri di ufficio e di servizio, nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute e si attengono alle procedure che regolano, l'attività di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria secondo la legislazione vigente, laddove previsto.
- 2 Rientra nei doveri di ufficio degli Agenti il concorrere all'ottimale espletamento del servizio con proposte e segnalazioni al Comandante ed agli Addetti al coordinamento e controllo. Essi hanno il dovere di:
- prevenire e reprimere qualsiasi violazione alle leggi, alle ordinanze ed ai regolamenti vigenti e, in caso di accertamento di reato, redigere i verbali, procedendo agli adempimenti previsti dalle leggi che regolano il procedimento amministrativo;
- provvedere alla consegna dei verbali per infrazioni amministrative agli enti competenti in materia sanzionatoria;
- mantenere, sulla base di disposizioni ricevute, rapporti con enti ed associazioni che operano nelle materie di competenza;
- redigere rapporti informativi formali indirizzati al Comandante su aspetti e problemi
 che richiedano approfondimenti di ordine tecnico, legale, amministrativo;
- compilare quotidianamente in maniera completa gli appositi report dei servizi effettuati.



TITOLO II

Art. 7 Organizzazione del Corpo. Principi generali

1 - Il Corpo di Polizia Provinciale è organizzato per materie; l'organizzazione è basata su unità organizzative ciascuna delle quali riunisce un insieme di funzioni omogenee.

La buona organizzazione del Corpo ha per base una ferma disciplina che obbliga tutti gli addetti al costante adempimento dei doveri del proprio grado, alla stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini ed al rispetto della gerarchia.

Art. 8 Organizzazione per materie

- 1 L'attività del Corpo è organizzata nelle seguenti materie:
- compiti di polizia amministrativa e vigilanza sulla viabilità provinciale;
- · compiti di vigilanza sul patrimonio provinciale e di rappresentanza dell'Ente;
- compiti di vigilanza e controllo su ambiente e territorio, ivi compresa l' attività di vigilanza in materia di smaltimento di rifiuti, anche speciali, e di inquinamento, anche sulla base di convenzioni o attività delegate dalla Regione o altri enti;
- attività di supporto di protezione civile e ausiliarie per l'Ordine e la Sicurezza
 Pubblica;



- compiti di polizia amministrativa e vigilanza sulle restanti materie di diretta competenza dell'Ente.
- 2 Nelle materie di cui sopra svolge funzioni di controllo e rilevamento anche attraverso attività di monitoraggio e controllo in materia di ambiente, comprendenti, tra l'altro, le misure dirette ad evitare danni che possono essere arrecati a soggetti e cose nello svolgimento di attività relative a materie di competenza della Provincia, ivi compresa quella venatoria e, in particolare, su quelle concernenti la tutela ambientale, della flora e della fauna.
- 3 Gli appartenenti al Corpo di Polizia provinciale curano relativamente alle attività di propria competenza la raccolta di ogni utile notizia e provvedono all'accertamento, la rilevazione e la notifica dei relativi verbali.
- 4 Intervengono, in coordinamento con gli organi competenti, a prestare opere di soccorso in occasione di calamità, disastri e infortuni.
- 5 Svolgono infine attività di rappresentanza dell'Ente nelle manifestazioni più significative in cui è richiesta la presenza di Gonfalone.
- 6 Il Corpo di Polizia provinciale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del Presidente della Provincia o del Consigliere delegato, se nominato, collabora con le Forze dell'ordine dello Stato e con le altre forze di Polizia locale, quando, per specifiche operazioni o interventi, ne venga fatta motivata richiesta dalle competenti autorità.



Art. 9 Attribuzioni dei componenti il corpo

- 1 Gli Agenti del Corpo di Polizia Provinciale, nell'ambito territoriale dell'Ente, nei limiti delle proprie attribuzioni e del proprio stato giuridico e nelle forme previste dalla legge, rivestono la qualifica di:
- a) Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del codice penale;
- b) Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b, del codice di procedura penale;
- c) Agente di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.L. n. 285 del 30.04.1992;
- d) Agente di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 27 della legge n. 157 dell'11.2.1992, previo riconoscimento di tale qualifica da parte del Prefetto.
- 2 Il Comandante del Corpo, il Vice Comandante e gli Addetti al coordinamento e controllo rivestono la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57, comma 3 del codice di procedura penale.
- 3 Gli Agenti rivestono la qualifica di Agente di Polizia giudiziaria.
- 4 In relazione alla loro funzione di Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria hanno obbligo di denuncia per fatti di reato o di violazioni amministrative, anche a rilevanza penale, di cui vengono direttamente o indirettamente a conoscenza.
- 5 Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria del Corpo, limitatamente alle loro competenze funzionali, dipendono dall'Autorità Giudiziaria, secondo le norme e le previsioni del Codice di Procedura penale.



6 - I componenti del Corpo possono eventualmente, su richiesta del Sig. Procuratore della Repubblica, prestare il proprio servizio anche presso gli uffici giudiziari competenti della Procura della Repubblica.

Art. 10 Luogo di servizio

- 1 La competenza territoriale del Corpo è limitata al territorio della Provincia di Arezzo. Operazioni esterne al territorio provinciale, di iniziativa dei singoli Agenti durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito, in materie di competenza, che abbia avuto inizio nel territorio della Provincia di Arezzo, giuste anche le previsioni di cui alla legge n. 132/2018.
- 2 La sede di servizio dell'Ente è la sede del Palazzo della Provincia. Eventuali sedi staccate territoriali potranno essere stabilite dal Presidente e dal Comandante del Corpo.
- 3 Le attività di servizio di volta in volta comandate, salva diversa disposizione, da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale hanno inizio nell'orario indicato nell'ordine di servizio, dall'area dell'officina-autoparco della Provincia.

Art. 11

Tipo di servizio

1 - I servizi si distinguono in servizi esterni e servizi in sede:



- 2 Si intende come esterno il servizio svolto nell'arco della giornata lavorativa, in via continuativa, con prevalenza dell'attività al di fuori della sede dell'Ente, nel rispetto dei compiti d'istituto affidati per un arco temporale non inferiore in via continuativa alle 3 ore;
- 3 si intende come servizio in sede ogni tipo di attività dell'addetto che venga effettuata, nell'arco della giornata lavorativa, prevalentemente presso la sede dell'ente.
- 4 Per quanto concerne l'orario di ufficio e l'orario di servizio vale quanto previsto nella disciplina del C.C.N.L. di comparto, e la relativa contrattazione decentrata.

Art. 12 Organizzazione dell'attività

- 1 Il Presidente della Provincia o il Consigliere delegato, se nominato, emana le direttive generali relative all'espletamento del servizio.
- 2 Il Comandante ne cura l'attuazione e la relativa gestione di cui rimane amministrativamente responsabile anche secondo le previsioni di cui al d.lgs. n. 167/2001 in ordine ai capi degli uffici.
- 3 L'attività degli Agenti, sotto ordine e controllo del Comandante, può essere regolata anche con ordini di servizio giornalieri o settimanali, a seconda delle esigenze. Detti ordini di servizio sono redatti di regola dal Comandante e conservati in apposito registro presso il Comando.



- 4 Copia del foglio è consegnata all'operatore di polizia che, ad avvenuto servizio, è tenuto a riferire a chi di dovere. L'operatore o la pattuglia, ai quali su disposizione del Comandante, sia conferita la facoltà di impostare autonomamente il servizio, dovrà indicare, sempre preventivamente e per iscritto, nell'apposito registro di sede, le missioni di servizio complete dei dati previsti nell'apposito modello.
- 5 Eventuali richieste di utilizzo degli operatori di Polizia da parte di uffici di altri servizi provinciali o di supporto da parte di altri enti devono essere inoltrate al Comandante del Corpo per le disposizioni del caso.

Art. 13 Divieti generali

- 1 Fermi restando gli obblighi di cui alla normativa vigente, agli Agenti Provinciali è vietato:
- il prestarsi, anche gratuitamente, per la soluzione di esposti e ricorsi inerenti fattispecie riguardanti il servizio;
- effettuare, in pubblico e durante il servizio, rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori o dell'Amministrazione e partecipare a discussioni riguardanti tali argomenti;
- allontanarsi dal luogo di servizio stabilito, assegnato, salvo validi motivi, con
 l'obbligo in questo caso, di informare tempestivamente il Comando;
- sostare nei pubblici servizi se non per ragioni di servizio;
- attendere durante il servizio a cure estranee all'ufficio.



2 - Vale per gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale la disciplina generale dell'obbligo di riservatezza e del segreto d'ufficio, fatti salvi gli obblighi previsti dalla disciplina di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa di cui alla legislazione di settore e alla legge n. 241/90.

Art. 14 Uniforme

- 1 Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, quando sono in servizio, devono vestire l'uniforme di cui all'allegata tabella, fornita dall'Amministrazione, nella foggia prescritta ed approvata nelle forme di legge, mantenendola pulita ed in buono stato.
- 2 L'uso dell'abito borghese deve essere autorizzato, al fine di un regolare svolgimento del servizio, dal Comandante del Corpo. È assolutamente vietata ogni modifica all'uniforme, nonché indossare altri indumenti visibili non previsti dal presente regolamento.
- 3 È vietato altresì indossare la divisa fuori dell'orario di servizio, fatto salvo l'uso in itinere strettamente connesso all'orario di servizio.

Art. 15 Orario di servizio

1 - L'orario di lavoro settimanale è quello fissato dal contratto nazionale di lavoro. Quando necessità particolari di lavoro lo richiedano, gli operatori di polizia sono



tenuti a prestare, su disposizione del Comando, servizio in eccedenza all'orario, secondo le norme vigenti.

- 2 Data la natura dei compiti affidati agli Agenti, il servizio settimanale è svolto in modo prevalentemente turnificato e comunque secondo le norme del contratto nazionale di lavoro.
- 3 Tenuto conto, inoltre, della particolarità del servizio, gli Agenti e gli Addetti al coordinamento e controllo, dovranno consentire di essere rintracciati, secondo modalità stabilite dalle norme contrattuali per l'istituto di reperibilità, conformemente a quanto contenuto nell'apposito contratto di lavoro.

Art. 16 Dotazione, uso e manutenzione dei mezzi di servizio

- 1 I mezzi di trasporto, contrassegnati secondo le normative emanate dalla Amministrazione Provinciale, ed in dotazione al Corpo, devono essere usati per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato l'impiego, secondo le disposizioni vigenti nel regolamento provinciale per l'uso delle autovetture.
- 2 Il Comandante del Corpo può, in casi urgenti, autorizzare l'uso del mezzo privato e del mezzo pubblico, con le modalità stabilite dal Presidente.
- 3 Per casi eccezionali e per esigenze di servizio, possono essere trasportate sui mezzi in dotazione anche altre persone.
- 4 Di tali fatti dovrà essere comunque subito e tempestivamente informato il Comandante del Corpo.



- 5 Quando le necessità lo richiedano potranno essere utilizzati i segnali distintivi, previsti dall'art. 24 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, nonché segnali acustici e visivi a norma delle vigenti disposizioni.
- 6 Il Corpo della Polizia Provinciale è inoltre dotato di apparati ricetrasmittenti.

Art. 17 Registri di servizio

- 1 Nell'ufficio del Corpo e sotto la responsabilità del Comandante saranno tenuti, in perfetto ordine, i seguenti registri:
- registro dei processi verbali;
- registro dei rapporti informativi;
- registro del materiale oggetto di sequestro;
- registro delle armi in deposito temporaneo e delle munizioni;
- registro di carico e scarico del materiale.
- 2 I registri, numerati in via progressiva, timbrati e siglati dal capo ufficio, saranno composti in modo da non poter essere manomessi o contraffatti, saranno periodicamente verificati e vistati dal Capo Ufficio e resi disponibili, su richiesta, agli uffici competenti per le funzioni di controllo interno e vigilanza, e assegnati all'archivio non appena la loro conservazione nell'ufficio non sia più necessaria.
- 3 Nell'ufficio verranno inoltre conservate le disposizioni di servizio, le leggi ed i regolamenti relativi alle materie di competenza, nonché copia dei processi verbali e dei rapporti.



Art. 18 Tessera di riconoscimento. Placca matricola

- 1 Ai sensi del punto 4 dell'art. 6 della legge 65/86, gli appartenenti al Corpo sono muniti di una tessera di riconoscimento contenente le qualifiche di legge, vidimata dal Presidente, e che dovrà essere sempre esibita ogni volta occorra dimostrare la propria qualifica.
- 2 Sono inoltre dotati di una placca metallica di servizio recante la sigla della Provincia ed il numero di matricola, da portare all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'uniforme.
- 3 I consegnatari sono responsabili della diligente conservazione della tessera di riconoscimento e della placca matricola. La tessera e la placca devono essere immediatamente riconsegnate al Comando qualora il dipendente cessi definitivamente dal servizio.

Art. 19 Armi seguestrate

1 - Le armi e le munizioni sequestrate nell'espletamento del servizio, debbono essere tempestivamente repertate e depositate nell'armeria della sede del Corpo della Polizia Provinciale, ai fini della custodia, unitamente a copia dell'annotazione e



del relativo verbale di sequestro ai fini degli adempimenti di legge conseguenti, ivi compresi quelli di comunicazione al Prefetto e al Questore con eventuale richiesta di sospensione o revoca di eventuali titoli di polizia, se necessario.

- 2 Plichi e sigilli andranno accuratamente predisposti onde evitare indebite manomissioni.
- 3 Dell'avvenuto sequestro andrà tempestivamente informata l'autorità giudiziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, anche ai fini dell'aggiornamento delle relative banche dati relative alle armi.

Art. 20 Dotazione delle armi

- 1 Gli operatori della polizia provinciale devono essere dotati di armi a canna corta e di fucili consentiti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, con relative munizioni.
- 2 Dette armi e munizioni sono consegnate a titolo di detenzione e di uso e la Provincia rimane l'unica legittima proprietaria.
- 3 Le armi a canna corta sono consegnate per difesa personale; mentre quelle a canna lunga per l'abbattimento di animali, nei casi in cui venga disposto l'intervento da parte delle autorità competenti.
- 4 Il Comandante del Corpo può autorizzare per scopo di cattura l'uso di armi caricate con proiettili narcotizzanti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, comunque, sempre sotto la supervisione di un medico veterinario.



- 5 È tassativamente vietato agli operatori della polizia portare in servizio armi non in dotazione.
- 7 In abito borghese l'arma deve essere opportunamente occultata. Gli Agenti soggiaciono personalmente alle responsabilità di legge e regolamentari legate alla detenzione e all'uso delle armi.
- 8 Gli operatori del Corpo di Polizia Provinciale possono custodire a casa, previa denuncia di cui all'articolo 38 R.D. 18.6.1931 n. 773 e portare al seguito, le armi a canna corta per difesa personale di ordinanza con le relative munizioni in dotazione.
- 9 Al fine del porto delle armi di cui ai commi precedenti, il Presidente della Provincia richiede al Prefetto il rilascio dei decreti e delle licenze previste dalle vigenti disposizioni in materia, attestanti la qualità di Agente di P.S. per gli appartenenti al Corpo, ai sensi dell'art. 5 della L. 65/1986.
- 10 L'arma di ordinanza è personale, deve essere custodita con la massima cura e non può essere ceduta o prestata ad altri a nessun titolo.
- 11 Per il prelievo, la custodia e la riconsegna delle armi in dotazione personale e di reparto valgono le disposizioni previste nel Regolamento di Armeria, sul quale l'incaricato ed il Consegnatario sono tenuti alla rigorosa vigilanza, con obbligo di comunicazione al Comandante di qualsiasi contravvenzione alle norme.



Art. 21 Ritiro temporaneo dell'arma in dotazione. Obbligo della riconsegna

- 1 Il Comandante, per ragioni cautelative, dovrà procedere al ritiro dell'arma per difesa personale in dotazione al personale appartenente al Corpo di Polizia Provinciale, nei casi di assenza continuata e prolungata dal servizio o a seguito di provvedimenti disciplinari, ovvero quando vengono meno, una volta sanitariamente certificati, i prescritti requisiti psico-attitudinali.
- 2 Nei confronti del Comandante del Corpo procede il Dirigente apicale della provincia responsabile dell'area.
- 3 Dei provvedimenti di ritiro dell'arma dovranno essere tempestivamente informati gli organi di indirizzo e controllo nelle persone del Presidente della Provincia e il Consigliere delegato, se nominato.
- 4 La cessazione definitiva dal servizio obbliga l'interessato all'immediata riconsegna dell'arma di ordinanza e del munizionamento.

Art. 22 Uso degli apparati ricetrasmittenti

1 - Gli apparecchi ricetrasmittenti in dotazione devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e tenuti con la massima cura. L'Agente a cui è stato assegnato l'apparato risponde personalmente in caso di violazione agli obblighi della concessione e comunque per i fatti connessi all'uso degli stessi.



Art. 23 Aggiornamento professionale

- 1 L'Amministrazione Provinciale promuove, direttamente o tramite iniziative formative della Regione Toscana, corsi di aggiornamento periodici, di qualificazione e di specializzazione professionale del personale di vigilanza, il quale è tenuto a parteciparvi.
- 2 Detti corsi sono considerati a tutti gli effetti come servizio vero e proprio, ed i relativi oneri sono a carico della Provincia.
- 3 L'aggiornamento professionale individuale di settore e di Corpo costituisce uno specifico obbligo del dipendente che è tenuto a partecipare ai corsi e alla formazione stabiliti dall'Amministrazione provinciale anche in termini di politiche di sicurezza integrata.

Art. 24 Patrocinio legale ed assicurazione

- 1 La Provincia assicura l'assistenza legale agli appartenenti al Corpo di Polizia
 Provinciale, nelle modalità e nei casi previsti dalle vigenti norme contrattuali.
- 2 Gli operatori di polizia usufruiranno di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per l'uso delle armi in attività di servizio, oltre alle normali forme di assistenza previste dalla vigente normativa.



Art. 25 Addestramento ed esercitazioni al tiro

- 1 Ai sensi della L.R.T. 12/2006, art. 18, e del D.L.vo 66/2010, art.25, gli appartenenti al Corpo della Polizia Provinciale partecipano a periodici corsi di addestramento all'uso delle armi, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni statali in materia.
- 2 L'onere di spesa è a totale carico della Amministrazione Provinciale.
- 3 Il controllo sulle modalità dell'addestramento è affidato al Comandante del Corpo.

Art. 26 Dotazioni personali

In **allegato A)** al presente regolamento viene posta copia in estratto degli allegati B e C della L.R.T. 2/3/2009 n. 6/R, che disciplinano le caratteristiche delle uniformi e dei segni identificativi del grado ed accessori sull'uniforme.

In **allegato B)** al presente regolamento viene posta copia della modulistica relativa a forniture, piani di servizio e report per gli appartenenti al Corpo.

In allegato C) al presente regolamento viene posto il disciplinare sull'uso e la consegna delle armi in dotazione al Corpo.



Art. 27

Entrata in vigore

- 1 Il presente Regolamento, trascorsi giorni 15 dalla presente delibera, diventa esecutivo il primo giorno del mese successivo
- 2 Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente Regolamento del corpo di polizia provinciale di Arezzo approvato con Delibera consiliare n. 93 del 5 giugno 1996.